










Regione Piemonte Provincia Torino	Comune di OZEGNA				
	Allegato alla delibera C.C n° 22 del 24.06.2002				
	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>Il Sindaco Nepote-Fus Claudio</p></td><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>Il Segretario Comunale Battaglia dr. Antonino</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Zucco rag. Lidia</p></td></tr></table>	<p>Il Sindaco Nepote-Fus Claudio</p> 	<p>Il Segretario Comunale Battaglia dr. Antonino</p> 	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Zucco rag. Lidia</p> 	
<p>Il Sindaco Nepote-Fus Claudio</p> 	<p>Il Segretario Comunale Battaglia dr. Antonino</p> 				
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Zucco rag. Lidia</p> 					
	<p>OMOLOGAZIONE SANITARIA L.R. N. 5 del 15.3.2001</p> <p>dell'A.S.L. N. 9 di Ivrea in data 15.05.2002</p>				
	Titolo dell'elaborato:				
	REGOLAMENTO BARBIERI E PARRUCCHIERI				

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Procedura di adozione
- Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 4 - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 5 - Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 6 - Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri
- Art. 7 - Accertamento dei requisiti igienici
- Art. 8 - Accertamento della qualifica professionale
- Art. 9 - Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti
- Art.10 - Aggiornamento dati della rete di servizio
- Art.11 - Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione
- Art.12 Subingresso
- Art.13 - Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore - Ferie
- Art.14 - Cessazione dell'attività
- Art.15 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art.16 - Esposizione delle tariffe
- Art.17 - Orari
- Art.18 - Vigilanza
- Art.19 - Sanzioni
- Art.20 - Disposizioni transitorie e finali
- Art.21 - Rimandi

Art.1 - Oggetto del regolamento.

1.1 Il presente Regolamento in conformità alle norme della Legge 161/63 e successive modifiche disciplina le attività di:

a) BARBIERE, titolo che designa le attività per solo uomo, relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello;

b) PARRUCCHIERE, titolo che designa le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure e alla pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nelle attività di estetista.

1.2 Tali attività possono essere esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito.

Art.2 - Procedura di adozione.

2.1 Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'artigianato di cui all'art. 10 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e previa approvazione degli organi di tutela.

2.2 Del Regolamento adottato viene chiesta l'omologazione ai sensi dell'articolo 109 della L.R. n. 5 del 15.3.2001 all'A.S.L. N. 9 di Ivrea – Dipartimento di prevenzione.

Art.3 - Modalità di svolgimento delle attività.

3.1 Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

3.2 Tali attività possono essere svolte in modo saltuario ed eccezionale presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da un loro dipendente incaricato, purché il servizio avvenga in normale orario di lavoro e si provino validi motivi di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede d'esercizio del barbiere o del parrucchiere.

3.3 Tali attività possono altresì essere svolte in modo saltuario e eccezionale presso enti, istituti, ospedali, alberghi piscine, palestre, ed altri simili strutture, sempre che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.

I locali destinati al servizio devono tuttavia essere dichiarati conformi alle normative igienico sanitarie vigenti.

3.4 E' vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento senza il possesso di regolare autorizzazione a titolo di dimostrazione salvo che le iniziative non siano organizzate nel corso dell'attività di formazione e aggiornamento da scuole professionali che siano state autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato.

3.5 I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art.9 comma 2 della Legge 1/90.

Art.4 - Autorizzazione d'esercizio.

4.1 L'esercizio delle attività di cui all'art.1 è soggetta ad autorizzazione amministrativa.

4.2 L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera f) del D.Lgs: n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio entro 90 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa, sentito il parere non vincolante solo se ritenuto organismo collegiale indispensabile - della Commissione Comunale integrata dai rappresentanti degli estetisti e prevista dall'art.2 bis della Legge 161/63 e previo accertamento di ognuno dei requisiti di cui agli artt.6, 7 8 e 9 seguenti.

Art.5 - Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

5.1 La richiesta di autorizzazione d'esercizio e la contemporanea richiesta di verifica dell'idoneità sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate dei procedimenti tecnici usati e degli addetti devono essere inoltrate al Comune competente ognuna in carta bollata e devono contenere la prima:

- 1) i dati anagrafici del titolare richiedente e dell'eventuale direttore dell'azienda se diverso dal titolare,
- 2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,
- 3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività.

Alla domanda vanno allegati:

A) il certificato della Commissione provinciale dell'artigianato relativo alla qualifica professionale;

B) l'indicazione del direttore dell'azienda per le aziende diverse da quelle previste dalla Legge 443/85;

e la seconda deve contenere:

- 1) i dati anagrafici del titolare richiedente,
- 2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,
- 3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività.

Alla domanda vanno allegati:

A) 3 copie della planimetria dei locali in scala 1:100,

Art.6 - Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri.

6.1 L'autorizzazione di cui all'art.4, può essere rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui alla legge quadro sull'artigianato - Legge 8 agosto 1985 n°443.

6.2 L'accertamento non è richiesto se l'impresa risulta iscritta all'albo delle imprese artigiane.

6.3 Per le imprese societarie non aventi i requisiti di cui al primo comma, si accerta la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese.

Art.7 - Accertamento dei requisiti igienici.

7.1 L'autorizzazione di cui all'art.4, può essere rilasciata soltanto previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività, nonché ai requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia attualmente rappresentate dal contenuto dell'Allegato A.

7.2 L'accertamento spetta agli organi comunali che si avvalgono del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art.8 - Accertamento della qualifica professionale.

8.1 L'autorizzazione di cui all'art.4, può essere rilasciata previo accertamento della qualifica professionale del richiedente se titolare oppure del direttore dell'azienda.

8.2 L'accertamento si definisce con l'acquisizione dell'atto di certificazione di qualifica rilasciato dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Art.9 - Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti

9.1 L'autorizzazione di cui all'art.4, può essere rilasciata previo accertamento della distanza metrica lineare (ml.) tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

9.2 Il criterio della distanza non si applica nei casi di subingresso in qualunque forma il subingresso sia realizzato.

9.3 La distanza è calcolata secondo i criteri proposti dalla Commissione Comunale consultiva e deliberati dal Consiglio Comunale.

9.4 La distanza va calcolata a inizio di ogni anno seguito a cura dell'ufficio competente ed è fissata tra tipologie simili, come espresso nella tabella che segue:

Distanza	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
Distanza tra parrucchieri	179		
Distanza tra barbieri	220		

9.5 L'accertamento della distanza metrica lineare è affidato agli organi di polizia municipale.

9.6 Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

9.7 Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla porta di ingresso del fabbricato stesso.

Art.10 - Aggiornamento dati della rete di servizio.

10.1 Per calcolare la distanza tra esercizi di cui all'art.9, saranno aggiornati a cura dell'ufficio competente i dati contenuti nella formula fissata ed in particolare quelli relativi agli addetti occupati nella rete tramite distribuzione e raccolta di apposita scheda di rilevazione.

Art.11 - Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione.

11.1 Le aziende che intendono trasferire la loro sede operativa in un altro locale del territorio comunale, devono inoltrare domanda di autorizzazione e contestualmente dichiarare la disponibilità a restituire l'autorizzazione in essere, per consentire il rilascio di nuova autorizzazione.

11.2 In tale caso per il calcolo delle distanze non viene considerato il locale dell'esercizio di cui si chiede il trasferimento.

11.3 L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio previo parere non vincolante – solo se ritenuto organismo collegiale indispensabile - della Commissione comunale.

11.4 La nuova autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e di una distanza dagli altri esercizi esistenti pari al 50% di quella fissata dall'articolo 9.

11.5 E' rilasciata l'autorizzazione in deroga alle distanze minime previste dall'art.9 solo nei seguenti casi adeguatamente comprovati:

- a) acquisto dell'immobile in cui viene esercitata l'attività;
- b) definitivo deperimento e impossibile utilizzo dello stabile sede dell'attività;
- c) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

11.6 Può essere consentito - in deroga al requisito della distanza - il trasferimento temporaneo per un periodo massimo di sei mesi non prorogabili, previo accertamento dei requisiti igienici dei nuovi locali, in caso di lavori di manutenzione e ristrutturazione dei locali sede di autorizzazione.

Art.12 - Subingresso

12.1 Il subingresso nell'attività di barbiere e parrucchiere, qualora non vi sia modifica dei locali che incida sui requisiti igienico sanitari degli stessi, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90 dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività secondo le procedure fissate al precedente articolo 5.

12.2 Il subentrante può iniziare l'attività solo che sia stata presentata la dichiarazione del comma precedente.

12.3 L'autorizzazione del cedente decade dalla data di subingresso dichiarata.

**Art.13 - Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore.
Ferie.**

13.1 La sospensione dell'attività di barbiere e parrucchiere per un periodo superiore a 30 giorni deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.

13.2 Tale sospensione può essere autorizzata fino a un anno prorogabili per il periodo comprovato da motivi di necessità ovvero da altri gravi motivi da documentare in ogni caso.

Art.14 - Cessazione dell'attività.

14.1 Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare al Responsabile del Servizio apposita comunicazione di cessata attività con l'esatta data del termine che dovrà essere fissato entro 30 giorni da tale data, restituendo contestualmente il relativo atto autorizzatorio.

Art.15 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

15.1 L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del servizio, per un periodo massimo di quindici giorni qualora venga formalmente accertato che l'esercizio effettua con continuità e senza giustificato motivo interruzioni giornaliere dell'attività.

15.2 L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi della persona autorizzata;
- b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività;

Art.16 - Esposizione delle tariffe.

16.1 E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate.

Art.17 - Orari di apertura e chiusura.

17.1 L'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

apertura antimeridiana non oltre le ore 9,00
chiusura serale non oltre le ore 20,00

La deroga alla chiusura serale – si ottiene solo per espressa richiesta dell'imprenditore – e non potrà comunque in ogni caso essere concessa oltre le ore 22,00.

17.2 Il turno di riposo settimanale è facoltativo e può avvenire in un giorno fissato tra il lunedì e il sabato. La chiusura infrasettimanale eventualmente fissata dall'operatore non è comunque necessaria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

17.3 Nel periodo 1 giugno - 30 settembre di ogni anno le imprese potranno variare il proprio orario di apertura e chiusura sempre con i limiti di cui al punto 17.1 previa comunicazione al Responsabile del Servizio.

17.4 E' prevista la chiusura totale delle attività nelle seguenti festività – salvo richiesta scritta di deroga da parte degli operatori:

Capodanno - Epifania - 25 aprile - 1 maggio - 15 agosto - Natività - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - Santo Stefano.

17.5 Qualora le festività coincidano con il sabato o il martedì in tali giorni è consentita l'apertura antimeridiana.

Nel caso in cui le festività di Capodanno e Natale cadano di lunedì e martedì, nel giorno precedente a dette festività sarà osservato l'orario normale.

17.6 Le giornate di chiusura e gli orari di lavoro devono essere comunicati al Comune con il modello allegato al Regolamento.

Art.18 - Vigilanza.

18.1 Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di barbiere e parrucchiere.

Art.19 - Sanzioni.

19.1 L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

19.2 Possono essere adottate le seguenti sanzioni accessorie oltre a quelle indicate al primo comma:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni;
- c) revoca dell'autorizzazione.

Art.20 - Disposizioni transitorie e finali.

20.1 Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "parrucchiere da uomo" o "di parrucchiere da donna" o altre simili definizioni, possono nel termine di 60 giorni richiedere ed ottenere in sostituzione della stessa un nuovo atto autorizzatorio in linea con le norme del presente Regolamento.

20.2 Qualora non sia effettuata alcuna richiesta, l'autorizzazione si intende per il profilo professionale unico di parrucchiere valido pertanto sia per effettuare il servizio "da uomo" che quello "da donna".

Art.21 - Rimandi.

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ALLEGATO A * (vedi nota)

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
 - a) la superficie areo-illuminante non inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento; Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156 art. 10).
 - b) In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria, in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

- 2) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbieri e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

- 3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.

- 4) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt.1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico;

- 5) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1.80 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

- 6) gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.56 n. 303 art. 18).

- 7) tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con

apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario apposito locale ove posizionare tali contenitori;

8) tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

9) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

10) al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata se necessario;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati o sterilizzati; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga;
- g) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- h) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;
- i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- o) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre eseguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- p) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio d'Igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti.

13) Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della vigente normativa.

14) le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art.14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.90 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si unifichi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica o del Direttore sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Requisiti igienici per attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali - devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e con servizi igienici propri. Questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio d'igiene pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 da pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico dell'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio d'igiene pubblica competente, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

*** Nota : E' stato integralmente allegato il testo riveduto e corretto dalla Regione Piemonte - Assessorato Assistenza Sanitaria - inviato a tutti i Comuni con nota dell'Assessore n° 1741/48/767 del 15 marzo 1995.**